



**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

IL Giudice Delegato

nel procedimento n. r.g. **31/2024** promosso da da DOMENICO AVENA (VNADNC81M06H579U)

- Ricorrente -

Per il tramite dell'OCC, ODCEC di Castrovillari, con il nominato gestore, dott.ssa Domenica Gallo, letto l'art. 70 CCII

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 67 CC.II. (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) depositata in data 14.06.2024 da AVENA DOMENICO, nato a Rossano (CS) il 06.08.1981, C.F. VNADNC81M06H579U, residente in Corigliano-Rossano, Area Urbana di Rossano, via Tevere n. 26, tramite la dott.ssa Domenica Gallo, professionista nominata quale Gestore dall'Organo di Composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Castrovillari;

vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi;

visto il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 17.06.2024;

letta la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

**osserva**

**1. Contenuto del piano**

Con ricorso depositato in data 14.06.2024, AVENA DOMENICO ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto prevede:

- Il versamento di un importo mensile di € 439,45;
- l'esecuzione del piano nell'arco temporale di 84 mensilità (7 anni);
- Il pagamento integrale dei crediti prededucibili (compreso Agenzia Entrate Riscossione) ed il pagamento in misura pari al 25%, per un totale di € 36.913,80 per il restante ceto creditorio, tutto chirografario.

Pervenute le osservazioni dal creditore MCE Finance S.p.A. in data 15.07.2024, nel termine assegnato, sono state depositate le integrazioni richieste dal Giudice delegato ed all'udienza del 8/1/2025 il debitore ha chiesto l'omologa del piano così come ripresentato e datato 12/12/2024, contenente le integrazioni richieste dal Giudice.

**Ammissibilità del piano**

Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente meriti di essere omologato, in quanto:

- il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.



- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;
- Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
- La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione.
- Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode.
- Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante:
  - o non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
  - o non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
  - o non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

## 2. Sul sovraindebitamento del ricorrente: cause e situazione patrimoniale

Dall'esame complessivo degli atti di causa e dalla relazione dell'OCC, deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Il ricorrente ha presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei finanziamenti che il debitore ha nel tempo richiesto ed ottenuto al fine di far fronte, per quanto argomentato in proposta, ai bisogni della famiglia.

Il ricorrente è un dipendente del Ministero della Difesa ed è l'unico percettore di reddito (attualmente pari ad € 1.884,17 al mese per dodici mensilità) all'interno di un nucleo familiare composto altresì dal coniuge inoccupato e da due figlie (nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015).

Il ricorrente, allo stato, necessita di un apporto quantificato in € 1.1.319 mensili.

A mezzo di tali risorse, il ricorrente intende ristrutturare l'intera debitoria, quantificata al momento del deposito in complessivi € 122.685,10 a cui aggiungere le spese di procedura, destinando ai creditori una quota parte del proprio reddito determinata al netto delle dette spese di mantenimento e quindi pari ad € 439,45 mensili da corrispondere in 84 mensilità (7 anni), per un apporto finale totale di € 36.913,80 capace di soddisfare il ceto creditorio, tutto chirografario, in misura pari al 25%.

Osservando più nello specifico, il ricorrente ha contratto il primo mutuo con Unicredit nel 2015 effettuando poi successivamente operazioni di progressivo rifinanziamento, dichiaratamente finalizzate al conseguimento di maggiore liquidità da destinare alle necessità familiari.

Le obbligazioni assunte, quindi, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore non risulta avere mai svolto.



Circa le cause dell'indebitamento, tanto nella proposta quanto nella relazione dell'Oc.c. si fa riferimento alla costante esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia ed alle relative spese, in parte indotte da necessità di cura di una delle due figlie, nata prematura, a sole 24 settimane, e con patologie di grave entità.

Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia, quindi, non sarebbero state supportate dalla retribuzione dal ricorrente percepita, a causa della sua riduzione correlata dal passaggio da Graduato della Marina Militare ai ruoli civili del Ministero della Difesa, per motivi di salute personali. Si legge, infatti, che *“con il relativo passaggio ai ruoli civili del Ministero della Difesa, ha portato una notevole differenza economica a livello stipendiale, con conseguente aumento dei costi gestionali, non avendo più le stesse agevolazioni come vitto e alloggio che spettavano da militare”*.

Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede l'omologazione del piano di ristrutturazione.

### **3. Contestazioni da parte del creditore in merito alla colpa grave del ricorrente**

Il creditore MCE Finance S.p.A. in data 15.07.2024 ha mosso una contestazione dell'ammissibilità della proposta, motivata dalla circostanza che il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave. Secondo il creditore MCE FINANCE S.p.a., il ricorrente non sarebbe meritevole, a causa della condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese per la valutazione del merito creditizio, in quanto lo stesso ha dichiarato nel questionario per la valutazione del merito creditizio:

- di fare parte di un nucleo familiare composto da n. 3 persone (anziché 4), di cui n. 2 a carico (anziché n.3);
- di percepire altre somme, per un importo netto complessivo di euro 400,00, derivanti dal fitto di un garage.

Ha dedotto, altresì, che il ricorrente, al momento della richiesta di finanziamento ha dichiarato di avere in essere altri impegni sicché era consapevole dell'impossibilità di adempierli.

Il debitore ha fornito una giustificazione a tale omissione, disconoscendo il contenuto di detto modulo, essendo stato abusivamente riempito, non avendo l'AVENA giammai indicato le circostanze indicate nel predetto documento.

Orbene, in disparte il disconoscimento effettuato dal ricorrente ed il difetto di legittimazione del creditore a svolgere opposizione all'omologa ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII - le osservazioni svolte dalla creditrice sono in ogni caso infondate nel merito, in quanto la valutazione sulle cause del sovraindebitamento e sulla eventuale sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente nella determinazione/aggravamento del sovraindebitamento è già stata condotta dall'OCC e dal GD in sede di ammissione del sovraindebitato alla procedura in esame.

Sul punto, la documentazione medica versata in atti è stata debitamente valorizzata dall'OCC, nella misura in cui è stato evidenziato che il ricorso ai plurimi finanziamenti è da ricondurre alle vicende familiari e di salute descritte nella relazione del gestore e sono adeguatamente supportate dalla documentazione medica certificata in atti (cfr. in tal senso anche di recente, Trib. Catania- Sez. VI 6.6.2024).

La circostanza che il ricorrente avrebbe rappresentato una realtà fattuale diversa da quella reale non costituisce invece esimente per la banca, dell'effettuare ulteriori e autonomi controlli e verifiche patrimoniali. In un rapporto fortemente squilibrato come è certamente quello tra consumatore e istituto bancario e nonostante gli obblighi a questi imposti dalla normativa di settore, quest'ultimo si è limitato a chiedere alla debitrice la compilazione di un questionario inerente (tra le altre domande) alla progressiva esposizione debitoria, con una grave carenza istruttoria e documentale.

Sarebbe bastata la richiesta di un semplice certificato di stato di famiglia, nonché l'esibizione del contratto di locazione per avvedersi della mendacità di quanto indicato nel modulo (qualora effettivamente dichiarato dal ricorrente, così come afferma la banca creditrice).



Affinché la raccolta di informazioni possa ritenersi “adeguata”, questa deve essere tale da fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio, per implementare la prudenza, prevista dall’art. 5 TUB e la diligenza professionale imposta dall’art. 1176 co. 2 c.c.

La valutazione del merito creditizio impone infatti l’acquisizione di informazioni che siano effettivamente e concretamente adeguate, ai sensi dell’art. 124**bis** TUB e tale può essere solo se per “*informazioni fornite dal consumatore*” si intendano tutte quelle ritraibili dai documenti eventualmente richiestigli, fermi i noti canali di reperibilità delle informazioni a disposizione degli istituti di credito.

A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, non potrebbe giustificarsi la differenza di regime tra la disciplina prevista per il credito immobiliare ai sensi dell’art. 120**undecies** TUB e una più superficiale e approssimativa per il credito al consumo.

Rispetto all’art. 124**bis** TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “*da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v’è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)*” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Di talchè, l’art. 124 *bis* TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest’ultima dell’acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

La *ratio* della disposizione invocata è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta *ratio*, l’intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020). I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

#### **4. cessione del quinto dello stipendio**

Seppur non oggetto di specifica contestazione, occorre predicare l’ammissibilità del piano anche se il credito vantato dalla creditrice MCE Finance è garantito dalla cessione del quinto dello stipendio. Orbene, non può dubitarsi che la soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari non comporta l’impossibilità della realizzazione del piano così come proposto; ciò in quanto l’art. 67, terzo comma, C.C.I., superando il contrasto formatosi nella vigenza della normativa



precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente che la proposta possa contemplare anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione (cfr. tribunale Roma, 3/4/2023 sul *web*).

L'art 67 co.3 C.C.I.I., infatti, dispone poi espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*. Occorre a tal riguardo precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c..

La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

#### 5. Compenso dell'OCC

rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che, come già affermato, verranno accantonate le prime quattro rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA

La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da DOMENICO AVENA (VNADNC81M06H579U) e per l'effetto

DISPONE

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia,

DISPONE che l'OCC

comunichi a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;

ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;

ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto, eventualmente, conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.

RICORDA



al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;

DICHIARA chiusa la procedura.  
Catrovillari, 28/01/2025

Il Giudice relatore  
*Giuliana Gaudiano*

